2 febbraio 2017 ANNO 9, NUMERO 78

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS

Come controllare le remunerazioni

Il 24 gennaio 2017 l'Associazione Italiana Internal Auditor (AIIA) ha organizzato a Milano un workshop sulle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nie gruppi bancari - Ruoli e responsabilità della Funzione di internal Audit".

Il workshop è stato l'occasione per presentare l'aggiornamento del paper predisposto dal Comitato Finanziario AllA sulle politiche di remunerazione e sui controlli svolti dall'Internal Audit (link al documento)

Il documento è la versione aggiornata al mese di Dicembre 2016 del Position Paper pubblicato dall'AllA nel mese di Marzo 2014, al fine di tener conto del recepimento in Italia della Direttiva CRD IV avvenuta con l'aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche, link al documento).

Il percorso evolutivo che da anni sta riguardando, senza soluzione di continuità, le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione, si arricchisce ora del contributo offerto dagli orientamenti EBA del 21 dicembre 2015 (ABE/GL/2015/22), pubblicate in italiano il 27 giugno 2016 (link al documento).

Le guidelines EBA sulle politiche di remunerazione delle banche si applicano a partire dal 1º gennaio 2017 e sono vincolanti solo per le Autorità nazionali (in Italia la Banca d'Italia), che ne devono valutare il loro recepimento nelle disposizioni nazionali, nel rispetto del principio del comply or explain. In caso di mancato adeguamento, le Autorità nazionali competenti dovranno informare l'EBA e giustificare le proprie ragioni. L'Italia si conformerà dal 30 giugno 2017 per le previsioni in cui la disciplina non è ancora allineata.

Dall'analisi dei documenti in esame emerge l'importanza del ruolo della funzione di internal audit. Ai sensi della Circolare n. 285 di Banca d'Italia la funzione lA verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento.

Tale impostazione è arricchita dagli orientamenti EBA che prescrivono che la funzione di audit interno deve condurre un esame indipendente dell'elaborazione, dell'attuazione e degli effetti delle politiche di remunerazione sul profilo di rischio dell'ente, nonché delle modalità di gestione di tali effetti.

Questo comporta il passaggio da una valutazione di conformità alle politiche definite ad una valutazione di allineamento al rischio, in termini di sostenibilità della remunerazione variabile per l'intermediario. Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a direzione@eddvstone.it

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 6 aprile 2017

Il giorno **6 aprile 2017** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto "Le novità della IV Direttiva Antiriciclaggio".

Il convegno è l'occasione per approfondire le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo (<u>link al documento</u>) che è stato posto in consultazione lo scorso 29 novembre 2016 da parte del Dipartimento del tesoro, al fine di assicurare il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, tramite la revisione della normativa nazionale, nonché l'aggiornamento delle disposizioni normative regolamentari collegate alla materia.

Saranno approfonditi i temi dell'adeguata verifica della clientela, soprattutto l'adeguata verifica semplificata, il processo di autovalutazione del rischio riciclaggio, la disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale, gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati all'UIF, nonché il regime delle sanzioni penali e amministrative.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

LIGHTHOUSE NEWS

Strumenti di risparmio 2017: in Italia arrivano i PIR

Con la Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 (link al documento) debuttano in Italia i Piani di risparmio individuali, comunemente chiamati PIR (commi da 100 a 114 dell'art. 1 della suddetta legge).

L'obiettivo dei PIR è di favorire la crescita del sistema imprenditoriale italiano tramite l'investimento a medio lungo termine di risorse provenienti da risparmiatori che, per contro, beneficeranno di un incentivo fiscale importante.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 101, tali strumenti si costituiscono "attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di aestione di portafoali o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato [...] o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione".

Per quanto riguarda i destinatari, i PIR sono riservati alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, Inoltre, ciascun investitore potrà essere titolare di un solo Piano di risparmio—e ciascun piano non potrà avere più di un titolare—nel quale non potranno essere investiti più di 30.000 euro all'anno ed entro un limite complessivo di 150.000 euro.

Ad invogliare i risparmiatori italiana o in altri indici equivaleninterviene l'agevolazione fiscale ti. di cui si è detto sopra, consistente nell'esenzione dalle imposte dei redditi consequiti, al difuori dell'esercizio di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti nei Piani (art. 1, co.

però, possibile accedere solamente rispettando determinate condizioni relative sia alla composizione del patrimonio del PIR sia al periodo di detenzione degli strumenti finanziari. Diversamente, infatti, le tasse, unitamente agli interessi, saranno dovute.

Si tratta, infatti, di un investimento vincolato poiché, ai sensi dell'art. 1, co. 102, le somme o i valori destinati nel Piano devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività diverse da quella immobiliare. Di guesto 70% almeno il 30% deve essere investito in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa

Si rileva, poi, all'art. 1, co. 103 un limite alla concentrazione: il patrimonio del PIR, infatti, non potrà essere investito per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente A tale esenzione fiscale sarà, o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

> Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1. co. 104 considera investimenti qualificati anche le quote o azioni di OICR italiani o esteri (UE e SEE) che investono in strumenti finanziari nel rispetto delle predette condizioni.

> Per quanto riguarda, invece, il vincolo temporale, si è stabilito che per poter usufruire dell'incentivo fiscale sarà necessario detenere lo strumento in portafoglio per almeno 5 anni (art.1, co. 106 e 107).

> In conclusione, i PIR puntano al sosteono dell'economia reale. reperendo risorse, per un periodo di tempo medio/lungo, indirizzate alle imprese con maggior fabbisogno finanziario e le maggiori difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario.





II diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ Clicca qui per vedere la demo
- * Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

LIGHTHOUSE NEWS

Product Governance dei Prodotti Assicurativi

La Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) introduce in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi mutuandoli dalla Direttiva MiFID II obblighi di product governance

L'IVASS ha pubblicato in consultazione lo schema di lettera al mercato (link al documento) concernente l'applicazione delle Linee guida EIOPA (link al documento) che riquardano le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo (Product Oversight and Governance arrangements — POG). In particolare, anticipano le disposizioni sui requisiti in materia di POG previsti all'art. 25 della Direttiva IDD (direttiva UE n. 97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018 - link al documento), la quale a sua volta li mutua dalla MiFID II.

Le disposizioni oggetto del documento in consultazione si applicano ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi, intendendosi per "produttori" l' impresa di assicurazione e l'intermediario assicurativo (c.d. manufacturer de facto) che producono il prodotto in proprio, mentre per "distributori" s'intendono sia l'impresa che vende direttamente i prodotti assicurativi ai clienti sia l'intermediario assicurativo che distribuisce quelli realizzati da altri (ossia gli intermediari operativi iscritti nella sezione D del Registro Intermediari Assicurativi—RUI). Sono considerati "distributori" anche le persezioni A e B del RUI che presentano un numero di collaboratori pari o maggiore a 30.

Agli allegati 1 e 2 del documento in consultazione vengono elencati I distributori di prodotti assicugli obblighi di POG che consistono nella predisposizione di specifici presidi a tutela del consumatore sin dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurapresi in considerazione gli interessi del mercato di riferimento (target market). Tali presidi di tutela devono essere garantiti per tutta la durata del prodotto assicurativo, prevedendone un monitoraggio costante nel tempo.

Le imprese e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi devono predisporre una policy che preveda adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione e distribuzione dei prodotti, volti a tutelare gli interessi e gli obiettivi dei clienti. La policy deve prevedere anche adequate misure nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti, ed individuare le modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di design, o sopravvenire nel corso dell'intera vita del

sone giuridiche iscritte nelle prodotto assicurativo. Vengono, inoltre, definiti il ruolo degli organi di gestione e le competenze del personale coinvolto nel processo di ideazione dei prodotti.

rativi che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio dovranno redigere una policy che regoli la fase preliminare alla distribuzione dei prore che siano adeguatamente dotti, finalizzata a garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze assicurative dei clienti e, nel caso di prodotto particolarmente complesso, delle conoscenze ed esperienze dei clienti nel relativo settore di investimento, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento. Inoltre, il distributore dovrà: i) richiedere ed ottenere dal produttore tutte le informazioni riguardanti il mercato di riferimento e la strategia distributiva: ii) comunicare al produttore le informazioni sulle vendite al fine di consentirgli di adempiere agli obblighi di monitoraggio.

> Trova applicazione il principio di proporzionalità, secondo cui le misure di tutela individuate dovranno essere adequate al livello di complessità e rischiosità dei prodotti distribuiti.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Eddystone prosegue la collaborazione coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano 2 convegni organizzati da CONVENIA SRL a Milano:

"IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi" che si terrà il 22 febbraio 2017 in cui Massimo Baldelli interverrà su "Le novità in tema di adeguata verifica semplificata" e Guido Pavan e Simona Sorgonà interverranno su "L' autovalutazione del rischio riciclaggio"

"La responsabilità amministrativa delle società e deali enti e ali intermediari vigilati (D.Lgs. 231/01)" che si terrà il 7 marzo 2017 in cui Guido Pavan interverrà su "I ruoli e le responsabilità dell'Organismo di Viailanza"

Si ricorda che gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Vi è l'obbligo di formazione

- in materia antiriciclaggio
- nelle SGR per gli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

- negli intermediari che hanno adottato il modello organizzazione, gestione e controllo (cd. MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Interme-

Eddystone nel 2017 organizzerà tradizionali workshop gratuiti sui seguenti temi:

- IV Direttiva Antiriciclaggio
- Market abuse regulation
- MiFID 2



KEEP CALM AND CALL EDDYSTONE



Scheda di approfondimento per gli abbonati: "UIF: la seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio" A

Risposta di Banca d'Italia a quesito sull'applicabilità del bail-in alle disponibilità affidate da una SGR/SIM a un soggetto in risoluzione



Entro il 28/02/2017 le SGR devono adeguare i regolamenti dei fondi e le convenzioni con i depositari alla UCITS V



Eddystone Srl Via della Moscova 40/7 20121 Milano Tel. +39 02.65.72.823 www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD) m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner) g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su **(in**

